

stero delle Finanze sospendere in tutto o in parte il pagamento a favore del terzo (Istituto Nazionale Assicurazioni) che ne aveva avuta la cessione con regolari atti notificati allo stesso Ministero?

2°) nel caso negativo, converrebbe all'Istituto initiare giudizio contro il Ministero per far dichiarare illegittima la parziale sospensione dei pagamenti di cui sopra?

3°) e se si ammettesse invece che la concessione dei contributi statali, secondo il parere emesso dall'Avvocatura dello Stato, può essere revocata anche nei rapporti dei terzi, come potrebbe l'Istituto continuare a fare operazioni di impiego dei propri fondi di annualità statali?

Il Direttore Generale ritiene opportuno far notare che fin dal gennaio 1935 la Direzione Generale ha avuto cura di svolgere una insistente opera di persuasione presso il Ministero delle Finanze, per ottenere in via amministrativa la definizione bonaria della vertenza, in modo conforme agli interessi dell'Istituto, senonché tale opera è risultata infruttuosa non avendo il Ministero stesso